

Regolamento del Collegio Docenti

(approvato il 28.5.2010)

PARTE 1 - Composizione e attribuzioni

ART. 1

Composizione e attribuzioni

Il collegio docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto e dal dirigente scolastico. Fanno altresì parte del collegio docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell'Istituto.

Il collegio docenti è presieduto dal dirigente scolastico.

Le attribuzioni del collegio docenti sono previste dalla legge e da norme e regolamenti attuativi. Le attribuzioni e le competenze vengono riepilogate nell'allegato al Regolamento del collegio docenti. L'allegato fa parte integrante del Regolamento.

Art. 2

Presenza di esperti

Gli estranei non possono partecipare alle sedute del collegio docenti (art. 4 del D.P.R. n. 416/1974, non abrogato dal Testo Unico). E' consentito l'intervento di esperti esterni incaricati dall'Istituto con funzioni relative a processi e servizi.

PARTE 2 - Presidenza

Art. 3

Presidenza

Il collegio dei docenti è presieduto dal dirigente scolastico o, in caso di sua assenza, dal docente collaboratore vicario.

Il presidente svolge le seguenti funzioni:

- ✓ formula l'ordine del giorno (o.d.g.), esamina anche le eventuali proposte dei membri del collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola;
- ✓ convoca e presiede il collegio docenti;
- ✓ accerta il numero legale dei presenti;
- ✓ apre la seduta;
- ✓ designa tre docenti scrutatori;
- ✓ designa i relatori degli argomenti posti all'o.d.g. qualora si rendano necessari;
- ✓ attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta e garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- ✓ garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni legislative;
- ✓ chiude la discussione quando si siano esauriti gli interventi;
- ✓ sottopone al voto le proposte all'od.g. o altre tipologie di atti soggetti al voto e proclama i risultati delle stesse;
- ✓ chiude la seduta;
- ✓ autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario del collegio docenti dopo l'avvenuta approvazione da parte dello stesso collegio docenti.

In qualità di presidente il dirigente scolastico esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del collegio docenti.

Art. 4

Programmazione dei lavori

All'inizio di ogni anno scolastico, nella prima seduta utile, il collegio docenti discute e delibera le linee generali della programmazione didattica, educativa e formativa. Nella prima seduta annuale, su proposta del dirigente scolastico, il collegio docenti approva il calendario annuale delle attività.

Art. 5

Convocazione

La convocazione del collegio docenti è disposta prioritariamente per via telematica con preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche, rispetto alla data delle riunioni.

In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. L'avviso, in questo caso, avviene secondo norma e tramite posta elettronica.

Nella convocazione vengono indicati gli oggetti da trattare secondo una determinata successione (ordine del giorno), la sede, l'ora di inizio e l'ora entro cui si prevede verranno conclusi i lavori.

La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Art. 6

Potere di iniziativa

Il collegio docenti è convocato dal dirigente scolastico almeno una volta a trimestre o quadrimestre secondo il calendario fissato nella programmazione annuale e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero.

Il dirigente scolastico, inoltre, convoca il collegio docenti in seduta straordinaria quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata o nel caso in cui il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità.

Art. 7

Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al collegio docenti è determinato dal dirigente scolastico, esaminate anche le eventuali proposte dei membri del collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola.

Anche durante una seduta ciascun docente può chiedere che uno specifico argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta si considera approvata se votata a maggioranza semplice dal collegio docenti.

Art. 8

Validità della seduta

Ad apertura di seduta il presidente verifica l'esistenza del numero legale mediante appello nominale. La seduta è valida se si raggiunge la presenza di più della metà degli aventi diritto.

Qualora il numero legale non sia raggiunto, il presidente può procedere ad un secondo appello dopo mezz'ora dal primo. Se anche dopo il secondo appello non viene raggiunto il numero legale il presidente ne fa redigere atto verbale e il collegio si ritiene convocato per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora.

Le assenze relative all'intera seduta o parte di essa vanno comunicate al dirigente scolastico e, su richiesta, documentate e giustificate.

Art. 9

Verbale della seduta

Il verbale del collegio docenti viene redatto in forma sintetica da uno dei collaboratori del dirigente scolastico. In esso vengono riportate secondo l'ordine di trattazione le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate.

Chi desidera far riportare testualmente a verbale il proprio intervento è tenuto a dare lettura delle proprie dichiarazioni al collegio docenti, se precedentemente preparate, e a consegnare il testo scritto al verbalizzante entro la fine della seduta. In alternativa può chiedere di dettare testualmente una propria dichiarazione personale.

La verbalizzazione della seduta precedente viene messa a disposizione dei docenti almeno tre giorni prima della seduta successiva.

I lavori del collegio docenti si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte.

In sede di approvazione del verbale è consentito prendere la parola solo per chiedere chiarimenti o proporre rettifiche. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. La rettifica è approvata se non vi sono opposizioni alla stessa da parte del collegio docenti. In caso contrario sono ammessi un intervento favorevole e uno contrario alla proposta, ciascuno non superiore a tre minuti: successivamente il presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

Il presidente pone quindi in votazione il testo integrale del verbale comprensivo dalle eventuali rettifiche. Votano coloro che hanno preso parte alla seduta verbalizzata.

Art. 10

Andamento dei lavori, disciplina e ordine degli interventi

All'inizio o al termine della seduta il presidente può effettuare comunicazioni.

Il presidente mette in discussione gli argomenti all'o.d.g. e provvede al buon andamento dei lavori del collegio docenti svolgendo le funzioni previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

La trattazione dei punti all'o.d.g. avviene secondo l'ordine in cui sono stati proposti.

All'inizio della seduta, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei docenti, può essere avanzata richiesta di modifica dell'ordine dei lavori relativamente alla successione degli argomenti all'o.d.g.. La richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del collegio docenti.

Il presentatore di un argomento all'o.d.g. ha a disposizione dieci minuti per illustrarlo.

Durante le discussioni degli oggetti all'o.d.g. il presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. Nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento. Nel primo caso per non più di cinque minuti, nel secondo per non più di tre. Ciò vale anche per il presidente, fatte salve le esigenze connesse alla conduzione della discussione.

Ogni componente del collegio docenti può tuttavia prendere ulteriormente la parola, in modo breve e succinto, per fatto personale, per mozione d'ordine, per dichiarazione di voto.

La discussione viene chiusa quando nessuno è più iscritto a parlare. Chiusa la discussione si possono fare interventi solo per discutere eventuali emendamenti e per fare dichiarazioni di voto.

Chiusa la discussione il presidente, se previsto, sottopone a votazione l'oggetto. Di norma un oggetto sottoposto a deliberazione deve essere espresso in forma scritta.

Art. 11

Emendamenti

Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi e di norma devono essere presentati in forma scritta almeno un giorno prima della seduta del collegio docenti.

Qualora se ne ravvisi specifica necessità gli emendamenti possono essere presentati durante la seduta, nel corso della discussione sull'oggetto, ma mai dopo la chiusura della trattazione dell'oggetto.

Gli eventuali emendamenti devono essere votati singolarmente e prima del voto generale sulla proposta di deliberazione a cui fanno riferimento. Su ogni emendamento possono prendere la parola il presentatore e due docenti a favore e due contrari.

Art. 12

Fatto personale

Il fatto personale sussiste quando ad un componente del collegio docenti vengano attribuiti fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse durante la discussione. L'interessato può chiedere la parola per fatto personale e intervenire per non più di tre minuti. L'intervento per fatto personale ha la precedenza nell'ordine di discussione.

Il presidente può togliere la parola se chi interviene si discosta dalla trattazione del fatto personale. Non è consentito invocare il fatto personale per tornare su una discussione chiusa o per fare apprezzamenti su votazioni avvenute.

Art. 13

Mozione d'ordine

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge, al Regolamento e ad altre norme. La stessa ha la precedenza nell'ordine di discussione. L'ammissibilità della mozione d'ordine è decisa dal collegio docenti per alzata di mano, senza discussione.

Art. 14

Sospensione e rinvio

Durante la seduta, su proposta del presidente o di un decimo dei docenti, la trattazione di un argomento può essere sospesa, per consentire approfondimenti e confronti tra docenti, o rinviata. La proposta di sospensione o rinvio si intende approvata se nessuno si oppone. In caso contrario viene sottoposta al voto del collegio docenti. Prima del voto è ammesso un intervento favorevole e uno contrario alla proposta. Nella stessa seduta sono ammesse complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento.

Art. 15

Mozione

E' mozione qualsiasi valutazione, espressione di giudizio e/o di volontà proposta in forma scritta da un componente del collegio docenti. Di norma la mozione va presentata in forma scritta al dirigente scolastico almeno due giorni prima della seduta del collegio docenti; il dirigente scolastico provvede a informarne il collegio docenti. La mozione deve indicare i proponenti e l'eventuale punto all'o.d.g. a cui fa riferimento.

Qualora se ne ravvisi specifica necessità la mozione può essere presentata da almeno un decimo degli aventi diritto anche durante la seduta e posta in votazione al termine della trattazione di tutti gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 16

Chiusura dei lavori

La seduta non può essere chiusa prima che il collegio docenti abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del presidente o della maggioranza del collegio docenti, la riunione può essere sospesa e aggiornata, a condizione che sia stato esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione.

Art. 17

Deliberazione

È l'atto tipico di espressione di volontà del collegio docenti. Essa è perfezionata col voto del collegio docenti dopo le fasi della proposta e della discussione.

Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto del collegio docenti e non a seguito dell'approvazione del verbale della seduta in cui è stato espresso il voto.

Al termine del voto su una proposta di delibera non è possibile intervenire sulla stessa per alcun motivo.

Art. 18

Validità delle deliberazioni e votazioni

Le proposte di deliberazione sottoposte al voto del collegio docenti sono approvate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni di legge o del presente Regolamento prescrivano diversamente.

Ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Poiché il numero legale della seduta è raggiunto con la presenza di più della metà degli aventi diritto, ogni votazione è valida se la somma dei voti favorevoli, contrari e astenuti (o nel caso di scrutinio segreto la somma delle schede votate, di quelle bianche e di quelle nulle) corrisponde a più della metà degli aventi diritto. Gli aventi diritto presenti in aula che non partecipano alla votazione concorrono comunque alla formazione del numero legale.

Prima di ogni votazione ogni docente può chiedere la verifica della presenza del numero legale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque aventi diritto si procede per appello nominale. Le votazioni inerenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante scheda.

La verifica del voto per alzata di mano o per appello nominale è effettuata dai tre docenti scrutatori. Lo spoglio delle schede e la verifica del voto a scrutinio segreto sono effettuati dai tre docenti scrutatori.

La proclamazione dell'esito del voto è effettuata dal presidente.

Art. 19

Votazioni a scrutinio segreto

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione di componenti di organi e commissioni superiori a un componente ogni votante può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

Art. 20

Votazioni a proposte contrapposte

Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate.

Tra le due proposte in ballottaggio risulta approvata quella che ottiene il maggior numero di voti.

Anche in occasione del voto a proposte contrapposte è possibile l'astensione.

Art. 21

Validità

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del collegio docenti. L'approvazione avviene a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in prima votazione. Nel caso di prima votazione con esito negativo si procede ad una seconda votazione. Tra la prima e la seconda votazione deve intercorrere un periodo di mezz'ora. In seconda votazione l'approvazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 22

Pubblicità

Copia del presente Regolamento è visibile sul sito del Liceo e viene esposta all'albo dell'Istituto. Viene distribuita, a cura del dirigente scolastico, a tutti gli insegnanti di nuova nomina.

Art. 23

Modifiche e integrazioni

Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento devono essere presentate al presidente da almeno un terzo dei membri del collegio docenti mediante testo scritto, specificando parte, articolo e comma ai quali vanno riferite.

Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali proposte all'o.d.g. della seduta di collegio docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica, se le proposte vengono presentate durante una seduta, o all'o.d.g. della prima seduta programmata dopo il deposito delle stesse.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Le proposte di modifica dell'Allegato al Regolamento per adeguamento a prescrizioni normative sono sottoposte ad approvazione a maggioranza semplice.

Art. 24

Interpretazione delle norme del Regolamento

La risoluzione di dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento è rimessa al dirigente scolastico, ai docenti collaboratori e a due docenti specificamente indicati dal collegio docenti. Se le cinque persone indicate non pervengono ad una interpretazione unanime ci si rimette alla volontà del collegio docenti, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto.